



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 27 maggio 2008 (04.06)
(OR. fr)

9994/08

Fascicolo interistituzionale:
2008/0801 (CNS)

JUR 220
COUR 20

RISULTATI DEI LAVORI

del: Gruppo "Corte di giustizia"

n. doc. prec.: 5953/08 JUR 26 COUR 2

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio recante modifica del **regolamento di procedura della Corte di giustizia** per quanto riguarda **il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame**

Si allega per le delegazioni il testo risultante dai lavori del gruppo "Corte di giustizia" del 15 febbraio 2008.

**PROGETTO
DI DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**Recante modifica del regolamento di procedura
della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda
il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 64 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia,

secondo la procedura prevista agli articoli 245, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea e 160, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la richiesta della Corte del,

visto il parere del Parlamento europeo del,

visto il parere della Commissione del,

considerando che occorre precisare nel regolamento di procedura alcune modalità del procedimento di riesame previsto agli articoli 225, paragrafi 2 e 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea e 140 A, paragrafi 2 e 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e disciplinato, quanto ai suoi principi, dagli articoli da 62 a 62 ter del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e, in particolare, le modalità relative al regime linguistico applicabile a tale procedimento,

DECIDE

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51) e il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44), è modificato come segue:

Dopo l'articolo 123, è inserito nel "Titolo quarto bis: del riesame delle decisioni del Tribunale di primo grado", un articolo 123 bis, formulato come segue:

"Articolo 123 bis

Qualora la Corte decida, conformemente all'articolo 62, secondo comma, dello Statuto, di riesaminare una decisione del Tribunale di primo grado, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale che è oggetto del riesame, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, lett. b) e c), e paragrafo 3, commi quarto e quinto, del presente regolamento".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.
